SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 settembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 198

97A7309

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Ottaviano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Ottaviano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e la criminalità organizzata rilevati dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Ottaviano;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Ottaviano, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ottaviano (Napoli) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Ottaviano (Napoli) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Paola Basilone, viceprefetto ispettore;

dott.ssa Fiamma Spena, viceprefetto ispettore;

dott. Gaspare Mannelli, primo dirigente di ragioneria.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1997
Registro n. 2 Interno, foglio n. 206

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ottaviano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni amministrative del 21 novembre 1993, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Invero, a seguito di rilevate interferenze nella vita amministrativa dell'ente da parte della criminalità organizzata, massicciamente presente nell'area dei comuni vesuviani in cui è ricompreso il territorio del comune di Ottaviano, il prefetto di Napoli ha disposto l'accesso presso il suddetto ente, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni e integrazioni.

Dagli accertamenti svolti sono emersi elementi che confermano le ipotesi di infiltrazioni e condizionamento della criminalità organizzata nell'azione amministrativa dell'ente locale, favorita anche dalla presenza nella struttura comunale di dipendenti affiliati ai clan e di familiari di un noto latitante, ritenuto tuttora capo indiscusso della locale organizzazione camorristica, nonché un notevole livello di degrado in cui versano gli organi elettivi ed un uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse al fine di favorire illecitamente soggetti collegati direttamente o indirettamente con la criminalità organizzata.

In particolare l'attuale sindaco, la cui elezione — come riferito dai competenti organi investigativi — risulta essere stata attivamente sostenuta dalla malavita locale in cambio di una azione amministrativa finalizzata a favorire illeciti vantaggi, sembra aver creato una struttura burocratica, autonoma svincolata dalle regole in materia di organizzazione dei pubblici uffici, con una mirata collocazione in importanti uffici comunali di soggetti collegati e affiliati alla camorra che evidenzia l'intreccio politica-malaffare-criminalità organizzata.

Il settore in cui emerge segnatamente l'utilizzo della pubblica amministrazione per personali tornaconti affaristici è quello dell'edilizia.

Invero il fenomeno dell'abusivismo risulta concentrato su circa il 70% del territorio della frazione di S. Gennariello di Ottaviano, in cui opera un distaccamento della polizia municipale composto da vigili scelti dallo stesso sindaco che opera in totale autonomia e non ha mai proceduto al sequestro di automezzi edili, né all'identificazione di operai e dei direttori dei lavori dei manufatti abusivi, riducendo al minimo l'azione di contrasto dell'abusivismo.

Il materiale edile necessario per realizzare gli abusi risulta fornito in via esclusiva da un impresa, il cui titolare è il fratello del sindaco.

Per altro verso l'abusivismo ha favorito anche soggetti legati alla criminalità organizzata.

Emblematica in proposito è la vicenda urbanistica dello stabile che ospita un circolo avente come destinazione d'uso quella di centro polivalente terziario, ma di fatto esercizio in cui era stato attivato abusivamente un trattenimento musicale e la somministrazione di alimenti e bevande, solo successivamente autorizzato dopo che il sindaco, su richiesta dei competenti organi, aveva emesso ordinanza di cessazione dell'attività illecita.

Un sopralluogo disposto a seguito di segnalazione che indicava il predetto fabbricato come struttura di pertinenza del clan Fabbrocino, ha accertato l'esistenza sul retro dell'edificio di un altro manufatto, realizzato in assenza di concessione edilizia, nel quale pare si svolgesse abusivamente attività di ristorazione e di sala da ballo.

Altresì sintomatica della compiacente indifferenza dell'amministrazione comunale è l'accertata realizzazione abusiva di una cava per estrazione di sabbia da parte del proprietario del suolo, legato alla predetta organizzazione camorristica, e destinatario di alcune ordinanze comunali di ripristino dello stato dei luoghi che non hanno avuto alcun seguito.

La convergenza tra gli interessi della criminalità organizzata e l'amministrazione comunale di Ottaviano emerge anche dalla vicenda riguardante la gestione del servizio di tesoreria comunale, affidato ad una ditta concessionaria, il cui amministratore unico è stato sottoposto a misura restrittiva della libertà personale. Le indagini svolte hanno messo in luce diffuse illegalità ed omessi controlli per le complicità di alcuni amministratori comunali, che hanno prodotto effetti devastanti sulla gestione finanziaria dell'ente stesso.

Anche nel settore dell'assistenza, infine, sono stati rinvenuti atti relativi ad erogazioni di somme a favore di pregiudicati o loro familiari che evidenziano la permeabilità dell'ente ai condizionamenti ed alle pressioni esterne.

Appare, altresì, significativamente grave che il consiglio comunale sia stato incapace di esercitare l'attività di controllo e di impulso, cui è deputato per legge, dimostrando di operare in una condizione di soggezione alle ingerenze camorristiche.

La presenza di legami con organizzazioni camorristiche, oltre che pregiudicare l'interesse generale alla legalità, specie in relazione alle gravi carenze gestionali riscontrate, ponendo in pericolo lo stato della sicurezza pubblica, ha determinato la lesione degli interessi costituzionalmente garantiti della comunità amministrata.

Il clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il consiglio comunale di Ottaviano (Napoli), la cui capacità di determinazione risulta assoggettata alle scelte della locale organizzazione criminale, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

La descritta condizione di assoggettanento esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra esponenti dell'ente locale e la criminalità organizzata, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore deterioramento ed inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato nei confronti dell'amministrazione comunale di Ottaviano.

Il prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Ottavano con la citata relazione, che si intende qui integralmente richiamata, disponendo, nel contempo, con provvedimento n. 2730/SdS/Gab/EE.LL. del 9 luglio 1997, la sospensione, con la conseguente nomina di una commissione per la provvisoria gestione dell'ente.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Ottaviano (Napoli), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 28 agosto 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A7539

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

DECRETO 16 maggio 1997.

Determinazione, per l'anno 1997, dell'importo della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali e ordinarie.

IL MINISTRO
DELEGATO PER LO SPETTACOLO

Visto l'art. 31 della legge 14 agosto 1967, n. 800;

Viste le circolari in data 4 marzo 1986, 25 luglio 1987, 29 luglio 1988, 11 agosto 1989, 30 dicembre 1991 e 26 gennaio 1993, 26 marzo 1994, 5 dicembre 1994 e 12 gennaio 1995, «Interventi a favore delle attività musicali e di danză in Italia»;

Ritenuto di determinare, per l'esercizio finanziario 1997, l'importo della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali e ordinarie;

Sentita la commissione consultiva per la musica nel corso della seduta del 14 maggio 1997, che si è espressa favorevolmente in ordine alla determinazione dell'importo delle quote a recita secondo quanto già decretato per l'anno 1996;

Decreta:

La quota a recita, per l'esercizio finanziario 1997, è così determinata:

Art. 1.

Stagioni liriche tradizionali:

quota base: 70 milioni da assegnare agli spettacoli di balletto, entrate proprie minime 60% della quota a recita. Numero minimo medio delle prove: 12;

seconda quota: 75 milioni, da assegnare per le recite liriche ospitate e per quelle direttamente prodottesenza l'impiego del coro e con l'utilizzazione di artisti extracomunitari. Entrate proprie minime: 60% delle quote a recita. Numero minimo medio delle prove: 12;

prima quota maggiorata: 95 milioni, da assegnare per le recite liriche con coro, coprodotte o prodotte direttamente con l'impiego di soli artisti italiani o comunitari. Entrate proprie minime: 60% delle quote a recita. Numero minimo medio delle prove: 16 per le recite prodotte; 20 per le recite coprodotte;

seconda quota maggiorata: 105 milioni, da assegnare per recite di opere liriche prodotte che, oltre all'impiego del coro e di artisti italiani o comunitari, siano effettuate da teatri che presentino la stabilità di almeno 25 elementi di personale tecnico ed amministrativo, impiegato nella stagione musicale (lirica, balletti e concerti) con una stabilità di almeno quattro mesi. Gli stessi teatri devono altresì svolgere una significativa attività collaterale, non sovvenzionata ad altro titolo dallo Stato, da comprovarsi a consuntivo. Incasso medio per i biglietti venduti nell'intera stagione (dati riferiti al consuntivo dell'anno precedente) non inferiore a lire 35 mila e rapporto capienza complessiva del teatro/spettatori paganti non inferiore al 50%, considerati comunque i rapporti esistenti tra le capienze dei vari settori dei singoli teatri. Entrate proprie minime: 80% della quota a recita. Numero minimo medio delle prove: 20.

Le predette quote saranno ridotte del 40% qualora si tratti di opere da camera.

Il numero minimo delle prove è inderogabile per quanto riguarda l'orchestra, mentre per i gruppi corali e le parti solistiche il direttore artistico di ciascun teatro o direttore d'orchestra — ove ne ravvisi l'opportunità in base ad esigenze di partitura ovvero a particolari valutazioni artistiche — potrà derogare, sotto la propria responsabilità, alle suddette prescrizioni in ordine al numero minimo di prove, trasmettendo in merito un'apposita, motivata relazione, debitamente sottoscritta.

I contributi integrativi vengono determinati nel modo seguente:

Contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano:

opere nuovissime cioe di prima esecuzione assoluta	L. 15.000.000
opere di prima esecuzione locale di autore vivente o deceduto da non oltre 20 anni	» 6.000.000
opere del passato non di repertorio e non rappresentate localmente da almeno un ventennio	» 4.000.000

Nel caso di spettacolo misto, di cui faccia parte un'opera nuovissima, di prima esecuzione locale o del passato, gli importi dei contributi integrativi sopraindicati sono ridotti proporzionalmente secondo che l'opera costituisca 1/3, 1/2 o 2/3 dell'intero spettacolo.

La richiesta del contributo integrativo deve essere esplicitamente formulata anche a corredo dell'istanza di sovvenzione con contestuale dichiatazione del legale rappresentante dell'ente richiedente, attestante che l'opera in programma rientra in una delle tre categorie sopra elencate.

I contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere liriche e balletti italiani:

	Senza impiego del coro	Con impiego del coro
	—	—
Intero spettacolo	L. 2.500.000	L. 3.500.000
2/3 di spettacolo	L. 1.700.000	L. 2.300.000
1/3 o 1/2 spettacolo	L. 1.000.000	L. 1.300.000

La richiesta del contributo deve essere formulata in duplice copia di cui una in carta legale.

Art. 2.

Stagioni liriche ordinarie:

categoria «A»	L. 50.000.000
categoria «A» per opera da camera (ridotta del 50%)	» 25.000.000
categoria «B»	» 32.000.000
categoria «B» per opera da camera (ridotta del 50%)	» 16.000.000
categoria «C»	» 22.000.000
categoria «C» per opera da camera (ridotta del 50%)	» 11.000.000

Dette quote saranno proporzionalmente ridotte qualora, in sede consuntiva, non si verificheranno «entrate proprie» pari al 100%, pari al 70% e 40% di detti importi rispettivamente per le recite di categoria «A», «B» e «C».

I contributi integrativi vengono determinati nel modo seguente:

Contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano:

per opere nuovissime cioè di prima esecuzione assoluta	L. 13.000.000
per opere di prima esecuzione locale di autore vivente o deceduto da non oltre 20 anni	» 5.000.000
per opere del passato non di repertorio e non rappresentate localmente da almeno un ventennio	» 3.000.000

Contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere liriche e di balletti italiani inediti. Il contributo è concesso, per la preparazione delle partiture, degli spartiti, e del materiale d'orchestra, nelle seguenti misure:

	Senza impiego del coro	Con l'impiego del coro
	—	—
Per opera o balletto costituente intero spettacolo	L. 2.500.000	L. 3.500.000
Per opera o balletto costituente i 2/3 dello spettacolo	L. 1.700.000	L. 2.300.000
Per opera o balletto costituente 1/3 o 1/2 dello spettacolo	L. 1.000.000	L. 1.300.000

La concessione del contributo di cui sopra è subordinata all'impegno da parte dell'assegnatario di cedere gratuitamente il predetto materiale musicale all'autore dell'opera o del balletto ad avvenuta rappresentazione, nonché di rimborsare lo stesso delle spese da lui eventualmente sostenute per la preparazione del materiale.

La richiesta del contributo deve essere formulata in duplice copia, di cui una in carta legale.

Roma, 16 maggio 1997

Il Ministro: VELTRONI

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 264

97A7497

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 settembre 1997.

Revoca della somma di L. 16.280.575 di cui all'ordinanza n. 1991/FPC del 30 luglio 1990, concernente «Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Boretto in provincia di Reggio Emilia». (Ordinanza n. 2640).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1991/FPC del 30 luglio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 20 agosto 1990, con la quale è stata assegnata al comune di Boretto (Reggio Emilia) la somma di L. 500.000.000 per assicurare gli interventi urgenti diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune medesimo;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano completati con una spesa di L. 483.719.425 ed una conseguente somma residua di L. 16.280.575;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 16.280.575 assegnata al comune di Boretto (Reggio Emilia) con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1991/FPC del 30 luglio 1990, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1997

p. *Il Ministro:* BARBERI

97A7541

ORDINANZA 19 settembre 1997.

Revoca della somma di L. 352.525 di cui all'ordinanza n. 1749/FPC del 22 luglio 1989, concernente «Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Boretto in provincia di Reggio Emilia». (Ordinanza n. 2641).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1749/FPC del 22 giugno 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 154 del 4 luglio 1989, con la quale è stata assegnata al comune di Lizzano in Belvedere (Bologna) la somma di L. 500.000.000 per l'esecuzione degli interventi tesi all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico nel comune medesimo;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati con una spesa di L. 499.647.475 ed una conseguente somma residua di L. 352.525;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la, somma di L. 1352.525 assegnata al comune di Lizzano in Belvedere (Bologna) con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1991/FPC del 22 giugno 1989, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1997

p. *Il Ministro:* BARBERI

97A7542

ORDINANZA 19 settembre 1997.

Revoca della somma di L. 48.465.570 di cui all'ordinanza n. 976/FPC/ZA del 7 maggio 1987, concernente «Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Molise». (Ordinanza n. 2642).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in

tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in. data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 976/FPC/ZA del 7 maggio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 1987, con la quale è stata assegnata alla regione Molise un finanziamento complessivo di L. 4.000.000.000 per interventi urgenti di consolidamento del territorio nei comuni di Casacalenda, Civitanova del e Sannio e Pesche;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano completati con una spesa di L. 3.951.534.430 ed una conseguente somma residua di L. 48.465.570;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7588 della Rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la, somma di L. 48.465.570 assegnata alla regione Molise con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 976/FPC/ZA del 7 maggio 1987, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1997

p. *Il Ministro:* BARBERI

97A7543

ORDINANZA 19 settembre 1997.

Revoca della somma di L. 34.835.770 di cui all'ordinanza n. 965/FPC/ZA del 16 aprile 1987, concernente «Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Molise». (Ordinanza n. 2643).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 965/FPC/ZA del 16 aprile 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98 del 29 aprile 1987, con la quale è stata assegnato alla regione Molise un finanziamento complessivo di L. 4.000.000.000 per interventi urgenti di consolidamento del territorio nei comuni di Limosano e Rocchetta al Volturno;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano completati con una spesa di L. 3.951.164.230 ed una conseguente somma residua di L. 34.835.770;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7588 della Rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la, somma di L. 34.835.770 assegnata alla regione Molise con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 965/FPC/ZA del 16 aprile 1987, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1997

p. *Il Ministro:* BARBERI

97A7544

ORDINANZA 19 settembre 1997.

Revoca della somma di L. 1.064.680 di cui all'ordinanza n. 2192/FPC del 23 dicembre 1991, concernente «Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Castel S. Vincenzo in provincia di Isernia». (Ordinanza n. 2644).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciótto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2192/FPC del 23 dicembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 1992, con la quale è stato assegnato al comune di Castel S. Vincenzo (IS) un finanziamento complessivo di L. 1.000.000.000 per interventi urgenti di consolidamento del territorio comunale;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati e collaudati con una spesa di L. 998.935.320 ed una conseguente somma residua di L. 1.064.680;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7615 della Rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la, somma di L. 1.064.680 assegnata al comune di Castel S. Vincenzo (Isernia) con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2192/FPC del 23 dicembre 1991, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1997

p. *Il Ministro:* BARBERI

97A7545

ORDINANZA 19 settembre 1997.

Revoca della somma di L. 246.081.894 di cui all'ordinanza n. 949/FPC/ZA del 7 aprile 1987, concernente «Completamento degli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Piemonte». (Ordinanza n. 2649).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile di data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Vista, l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 949/FPC/ZA del 7 aprile 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 del 23 aprile 1987, con la quale, è stata assegnata alla regione Piemonte la somma di L. 7.750.000.000 per la realizzazione di interventi di emergenza diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo in vari comuni della medesima regione e nelle province di Novara, Asti e Vercelli;

Considerato che alla data odierna risultano ultimati gli interventi, per i quali è stata realizzata un'economia di L. 246.081.894, e che peraltro l'ultima erogazione risale al mese di dicembre 1993;

Considerato, altresì, che sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri risulta disponibile la predetta somma di L. 246.081.894;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 246.081.894 di cui all'ordinanza n. 949/FPC/ZA del 7 aprile 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 del 23 aprile 1987.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art 8, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sara pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1997

p. *Il Ministro:* BARBERI

97A7540

ORDINANZA 19 settembre 1997.

Revoca della somma di L. 731.499.870 di cui all'ordinanza n. 958/FPC/ZA dell'8 aprile 1987, concernente «Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Piemonte». (Ordinanza n. 2655).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 958/FPC/ZA dell'8 aprile 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 del 23 aprile 1987, con la quale è stato assegnata, tra l'altro, la somma di L. 500.000.000 e alla comunità montana Valle Antigorio la somma di L. 500.000.000 per interventi diretti ad eliminare le situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Piemonte;

Considerato che, alla data odierna risultano ultimati gli interventi e che l'ultima erogazione a valere sui predetti stanziamenti al comune di Salbertrand risale al mese di novembre 1987, al comune di Domodossola risale al mese di luglio 1990 e alla comuntà montana Valle Antigorio risale al mese di ottobre 1992;

Considerato che sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri risulta disponibile la somma di L. 731.499.870 risultante dalla sommatoria di

L. 700.000.000 a valere sullo stanziamento per il comune di Salbertrand, 8.678.850 a valere sullo stanziamento per il comune di Domodossola a L. 22.821.020 a valere sullo stanziamento per la comunità montana Valle Antigorio;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la, somma di L. 731.499.870 di cui all'ordinanza n. 958/FPC dell'8 aprile 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 del 23 aprile 1987.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1997

p. *Il Ministro:* BARBERI

97A7546

ORDINANZA 23 settembre 1997.

Modifiche ed integrazioni alla ordinanza 30 aprile 1997, n. 2559, recante «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche, agli eventi alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1996 nella regione Veneto, provincia di Treviso». (Ordinanza n. 2662).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega al Ministro dell'interno le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 gennaio 1997 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione Veneto, provincia di Treviso;

Vista la propria ordinanza 30 aprile 1997, n. 2559, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1997, recante: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche, agli eventi alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1996 nella regione Veneto, provincia di Treviso»;

Ravvisata la opportunita di aderire alle richieste avanzate con nota prot. n. 14/97 del 20 giugno 1997 dal prefetto di Treviso - Commissario delegato ai sensi dell'art. 2 della ordinanza n. 2559/1997;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 2, comma 3, ultimo periodo, della ordinanza 30 aprile 1997, n. 2559, le parole «di cui all'art. 5» sono sostituite con le parole «di cui al comma 5».

2. All'art. 3, comma 1, ultimo periodo, della ordinanza n. 2559/1997, dopo le parole «a carico del bilancio regionale» sono aggiunte le parole «o degli enti locali».

Art. 2.

1. Per l'espletamento delle attività tecnico-amministrative connesse con l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 della ordinanza n. 2559/1997, il prefetto di Treviso - commissario delegato, autorizza, con proprio provvedimento e nel limite massimo di cinque unità di personale in servizio presso la prefettura di Treviso, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nella misura massima di 30 ore mensili oltre i limiti stabiliti dalla legge 8 marzo 1985, n. 72 e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.

2. Agli oneri di cui al comma 2 e per eventuali spese di missione del personale di cui al comma 1, determinati in complessive L. 50 milioni, il prefetto di Treviso - commissario delegato, provvede a valere sulla assegnazione di lire 200 milioni di cui all'art. 2, comma 3, della ordinanza n. 2559/1996.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A7547

ORDINANZA 23 settembre 1997.

Integrazioni all'ordinanza n. 2627 del 24 luglio 1997 recante «Individuazione dei comuni maggiormente danneggiati dagli eventi alluvionali e dai conseguenti dissesti idrogeologici verificatisi nella seconda metà del mese di giugno nelle province di Como, Lecco, Sondrio, Bergamo, Brescia e Varese della regione Lombardia nonché integrazioni all'ordinanza 4 luglio 1997, n. 2622», e integrazione all'ordinanza n. 2544 del 27 marzo 1997, recante «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche, agli eventi alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici dei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 nella regione Lombardia». (Ordinanza n. 2663).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 1997 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle province di Como, Lecco, Sondrio, Bergamo, Brescia e Varese della regione Lombardia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 gennaio 1997, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione Lombardia;

Vista la propria ordinanza 4 luglio 1997, n. 2622 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 159 del 10 luglio 1997 recante «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche, agli eventi alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici verificatisi nella seconda metà del mese di giugno nelle province di Como, Lecco, Sondrio, Bergamo e Varese;

Vista l'ordinanza n. 2627 del 24 luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 30 luglio 1997, recante «Individuazione dei comuni maggiormente danneggiati dagli eventi alluvionali e dai conseguenti dissesti idrogeologici verificatisi nella seconda metà del mese di giugno nelle province di Como, Lecco, Sondrio, Bergamo, Brescia e Varese della regione Lombardia, nonché integrazioni all'ordinanza 4 luglio 1997, n. 2622;

Vista l'ordinanza n. 2544 del 27 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana al n 76 del 2 aprile 1997 recante interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche, agli eventi alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici dei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 nella regione Lombardia;

Viste le note del 25 agosto 1997 e del 3 settembre 1997, con le quali il Vice Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza 2622/1997, rappresenta la necessità di integrare l'elenco dei comuni gravemente danneggiati di cui all'art. 1 della citata ordinanza n. 2627/1997;

Vista la nota n. 15192 del 5 maggio 1997 con la quale il vice commissario delegato di cui all'art. 2 della citata ordinanza 2544 del 27 marzo 1997 rappresenta la necessità di integrare l'elenco dei comuni gravemente danneggiati di cui all'art. 1 della stessa ordinanza 2544/1997;

Ravvisata la necessità di aderire alle sopra richiamate richieste al fine di dare piena attuazione all'ordinanza n. 2622 del 4 luglio 1997 e all'ordinanza n. 2544 del 27 marzo 1997;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

L'elenco dei comuni della regione Lombardia gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali della seconda metà del mese di giugno 1997, di cui all'ordinanza n. 2627 del 24 luglio 1997, è integrato come segue:

provincia di Lecco; Sueglio, Taceno e Vendrogno;

provincia di Bergamo: Berzo San Fermo, Endine Gaiano, Entratico, Gandellino, Premolo, Sedrina e Schilpario;

provincia di Brescia; Artogne, Cedegolo, Lavenone, Malegno, Limone del Garda, Losine e Ponte di Legno;

provincia di Como: Germasino, Stazzona, Dosso del Liro, Cremia e Brienno;

provincia di Sondrio: Piantedo e Valmasino.

Art. 2.

L'elenco dei comuni della regione Lombardia, gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali dei mesi di novembre e dicembre 1996 e di gennaio 1997, di cui all'ordinanza n. 2544 del 27 marzo 1997 è integrato come segue:

Provincia di Bergamo: Camerata Cornello;

Provincia di Como: Barzio, Inverigo, Lambrugo, Montemezzo, Nibbiono;

Provincia di Lecco: Cassina Valsassina, Colle Brianza, Galbiate, Moggio, Oggiono.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A7548

ORDINANZA 23 settembre 1997.

Revoca della somma di L. 1.995.926.995 di cui ai decreti del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 681 e n. 37 di repertorio rispettivamente datati 8 agosto 1992 e 21 gennaio 1993. (Ordinanza n. 2664).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Visti i decreti del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 681 e n. 37 di repertorio rispettivamente datati 8 agosto 1992 e 21 gennaio 1993, con i quali è stato disposto un finanziamento complessivo di L. 13.000.000.000 a favore della regione Emilia-Romagna per assicurare gli interventi urgenti relativi ai danni causati dal maltempo che dal mese di giugno 1990 al mese di gennaio 1991 ha interessato il territorio della regione stessa;

Vista la nota n. GBO/97/6185 dell'11 marzo 1997 con la quale il servizio difesa del suolo dell'assessorato territorio, programmazione e ambiente della regione Emilia-Romagna fornisce la documentazione delle spese sostenute;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati con una spesa di L. 11.004.073.005 ed una conseguente somma residua di L. 1.995.926.995;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7595 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della potezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 1.995.926.995 di cui a decreti n. 681 e n. 37 di repertorio rispettivamente datati 8 agosto 1992 e 21 gennaio 1993 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A7549

ORDINANZA 23 settembre 1997.

Revoca della somma di L. 2.284.210 di cui all'ordinanza n. 2374/FPC del 2 febbraio 1994 concernente «Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Tufara in provincia di Campobasso». (Ordinanza n. 2665).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2374/FPC del 2 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 del 9 febbraio 1994, con la quale è stato assegnato al

comune di Tufara (Campobasso) un finanziamento complessivo di L. 150.000.000 per interventi urgenti di consolidamento del territorio comunale;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano completati con una spesa di L. 147.715.790 ed una conseguente somma residua di L. 2.284.210;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 2.284.210 assegnata al comune di Tufara (Campobasso) con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2374/FPC del 2 febbraio 1994, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A7550

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 25 marzo 1997, n. **326**.

Regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli 6 e 31;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n 39, contenente norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 settembre 1996, n. 522, con il quale è stato approvato il regolamento per l'organizzazione del Ministero;

Ravvisata la necessità di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali, rideterminando le funzioni degli uffici esistenti, sulla base di criteri di omogeneità, complementarità e organicità, nonché di ottimizzare il controllo interno tendente alla verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

Ritenuta, altresì, l'opportunità di organizzare le strutture secondo criteri generali e principi uniformi di flessibilità, al fine di conseguire efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, ottimizzando il rapporto fra risultati conseguiti e risorse impiegate, anche sulla base della diversificazione delle funzioni di *staff* e di *line;*

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

D'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, e con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Programmi ed obiettivi dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti del Ministero, previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1996, n. 522, perseguono gli obiettivi ed i programmi definiti dal Ministro, individuando annualmente specifici progetti da affidare alla gestione dei dirigenti assegnati a ciascun Dipartimento.

2. I direttori generali preposti ai Dipartimenti determinano, entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di indirizzo del Ministro, previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto, nei limiti di quelle assegnate al rispettivo Dipartimento, destinandole agli uffici di livello dirigenziale indicati nei seguenti articoli.

Art. 2.

Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti

1. Il Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti è strutturato negli uffici dirigenziali di cui al presente articolo.

2. L'ufficio primo ha le seguenti competenze:

a) promozione e valorizzazione dell'autonomia delle università;

b) ordinamenti, statuti e regolamenti.

3. L'ufficio secondo ha le seguenti competenze:

a) diritto allo studio e condizione studentesca;

b) raccordo con la scuola secondaria e altre istituzioni formative;

c) orientamento e sbocchi professionali.

4. L'ufficio terzo ha le seguenti competenze:

a) formazione specialistica, per la ricerca e finalizzata;

b) formazione continua.

5. L'ufficio quarto ha le seguenti competenze:

a) problematiche delle facoltà di medicina in relazione ai compiti assistenziali e alla formazione;

b) rapporti con il Ministero della sanità e con enti e istituzioni che operano nel settore della salute.

6. L'ufficio quinto ha le seguenti competenze:

a) relazioni internazionali attinenti il settore universitario;

b) programmi comunitari di formazione e mobilità;

c) direttive comunitarie e accordi internazionali in materia di istruzione e di formazione;

d) programma operativo comunitario per la parte relativa all'alta formazione.

7. L'ufficio sesto ha le seguenti competenze:

a) stato giuridico del personale universitario e reclutamento;

b) osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano;

c) segreterie del Consiglio per le ricerche astronomiche e del Consiglio nazionale geofisico.

8. L'ufficio settimo ha le seguenti competenze:

a) istituti e scuole ad ordinamento speciale; scuole di eccellenza;

b) istituti superiori di educazione fisica; scuole e istituzioni private abilitate al rilascio di titoli di livello universitario;

c) esami di Stato di abilitazioni all'esercizio professionale.

9. L'ufficio ottavo ha le seguenti competenze:

a) segreteria del Consiglio universitario nazionale.

10. L'ufficio nono ha le seguenti competenze:

a) attività di studio, di consulenza e di organizzazione per le problematiche relative al raccordo degli uffici con la segreteria del Consiglio universitario nazionale, al rinnovo dell'organo e dei relativi comitati consultivi.

Art. 3.

Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca è strutturato negli uffici dirigenziali di cui al presente articolo.

2. L'ufficio primo ha le seguenti competenze:

a) programmazione e sviluppo del sistema nazionale della ricerca scientifica e tecnologica;

b) integrazione delle reti di ricerca pubblica e privata;

c) iniziative di diffusione della cultura scientifica.

3. L'ufficio secondo ha le seguenti competenze:

a) finanziamento degli enti pubblici di ricerca e valutazione della spesa;

b) contratto di lavoro del personale del comparto di ricerca.

4. L'ufficio terzo ha le seguenti competenze:

a) promozione ed agevolazione dell'attività di ricerca industriale in ambito nazionale, comunitario ed internazionale.

5. L'ufficio quarto ha le seguenti competenze:

a) promozione e coordinamento della ricerca spaziale in ambito nazionale, comunitario ed internazionale.

6. L'ufficio quinto ha le seguenti competenze:

a) promozione e coordinamento degli interventi nelle aree depresse;

b) valutazione dell'efficacia degli investimenti.

7. L'ufficio sesto ha le seguenti competenze:

a) accordi internazionali e programmi comunitari in materia di ricerca scientifica e tecnologica.

8. In applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, il direttore generale preposto al Dipartimento, avvalendosi di apposita segreteria tecnica, coordina gli interventi di attuazione dei programmi operativi comunitari.

Art. 4.

Dipartimento per gli affari economici

1. Il Dipartimento per gli affari economici è strutturato negli uffici dirigenziali di cui al presente articolo.

2. L'ufficio primo ha le seguenti competenze:

a) sviluppo dell'università e potenziamento del sistema universitario nazionale;

b) edilizia universitaria.

3. L'ufficio secondo ha le seguenti competenze:

a) stato di previsione della spesa del Ministero;

b) programma operativo comunitario per la parte relativa agli interventi per le infrastrutture universitarie.

4. L'ufficio terzo ha le seguenti competenze:

a) finanziamenti alle università statali e non statali ed agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano.

5. L'ufficio quarto ha le seguenti competenze:

a) costituzione e funzionamento dell'osservatorio per la valutazione del sistema universitario;

b) rapporto triennale sull'istruzione universitaria.

6. L'ufficio quinto ha le seguenti competenze:

a) amministrazione e gestione del personale in servizio presso il Ministero;

b) relazione sullo stato della pubblica amministrazione.

7. L'ufficio sesto ha le seguenti competenze:

a) ufficio tecnico; funzionalità e sicurezza delle strutture del Ministero; adempimenti concernenti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

b) gestione dell'attività per il supporto tecnico e amministrativo; servizi del cassiere e del consegnatario.

8. L'ufficio settimo ha le seguenti competenze:

a) rilevazione, elaborazione e diffusione dei dati statistici di interesse del Ministero.

9. L'ufficio ottavo ha le seguenti competenze:

a) attività di studi e documentazione in rapporto alle funzioni del Ministero, diffusione delle relative informazioni; pubblicazioni del Ministero;

b) cura, promozione e organizzazione di convegni, congressi e mostre.

Art. 5.

Attribuzione degli incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi degli uffici dirigenziali dei Dipartimenti nonché gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale, sono conferiti tenuto conto del principio della rotazione degli incarichi stessi, in relazione all'esperienza professionale pregressa e ai risultati precedentemente conseguiti nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. È istituito l'ufficio relazioni con il pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il coordinamento della gestione di attività inerenti alle competenze di più Dipartimenti è assicurato dal dirigente appartenente al Dipartimento con competenze preminenti.

Art. 6.

Norma transitoria

1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, l'attuazione del programma operativo comunitario 1994/1999, per la parte relativa all'alta formazione, è affidata, fino alla sua conclusione, all'ufficio secondo del Dipartimento per gli affari economici, che ha cura di tenerne informato il Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 marzo 1997

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
BASSANINI

p. *Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*
PENNACCHI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 159

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 9 maggio 1989, n. 168, reca: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

— Il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, reca: «Trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488».

— Il testo degli articoli 6 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituiti rispettivamente dall'art. 4 del decreto legislativo n. 546/1993 e dell'art. 11 del decreto legislativo n. 470/1993 è il seguente:

«Art. 6. — 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle università l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni è disposta

mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni è disposta con regolamento adottato dal Ministro competente. d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente.

2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento può comunque esere adottato.

3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche è determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.

4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili.

5. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.

6. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

7. Per il personale delle università, degli osservatori astronomici e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono disposti dall'università, dall'osservatorio o ente, a domanda dell'interessato e previo assenso dell'università, osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono essere comunicati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

«Art. 31. — 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono:

a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonché per qualifiche e specifiche professionalità, evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo parziale;

b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'art. 5, ai carichi di lavoro, nonché alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera *b)*;

c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di realizzare, anche con riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una più razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unità scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unità di personale previste nelle predette tabelle.

2. Sulla base di criteri definiti, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, e secondo le modalità di cui all'art. 10, le amministrazioni pubbliche determinano i carichi di lavoro con riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso, in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni informano le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, sulla applicazione dei criteri di determinazione dei carichi di lavoro.

3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'approvazione delle proposte di procede secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art. 6 quanto alle amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.

5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3.

6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si applica l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera *a)*. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

6-bis. Fino alla revisione delle tabelle di cui al comma 1, lettera *c)*, è consentita l'utilizzazione nei provveditorati agli studi di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola in mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza; le stesse utilizzazioni possono essere disposte dai provveditori agli studi fino al limite delle vacanze nelle dotazioni organiche degli uffici scolastici provinciali, sulla base di criteri definiti previo esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a norma dell'art. 10 e, comunque, con precedenza nei confronti di chi ne fa richiesta».

— Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 concerne: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1994, n. 421».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1996, n. 522, riguarda: «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

Note all'art. 1:

— Per la denominazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1996, n. 522, si veda la nota alle premesse.

— L'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546/1993, così recita:

«Art. 14. — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti generali:

a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

b) assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati.

2. In relazione anche all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i consigli di amministrazione svolgono compiti consultivi.

3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo n. 29/1993, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546/1993, così recita:

«Art. 19. — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi ed adottando le procedure di cui ai commi 2 e 3.

2. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, a dirigenti generali in servizio presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale generale.

3. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale sono conferiti con decreto del Ministro, su proposta del dirigente generale competente, a dirigenti in servizio presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale.

4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti di settore e definita con regolamento, ai sensi dell'art. 6.

5. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore».

— Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 29/1993, come sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo n. 546/1993, così recita:

«Art. 12. — 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per le relazioni con il pubblico.

2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione ai cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.

4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, riguarda: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

97G0359

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 12 settembre 1997.

Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Repubblica democratica del Congo (ex Zaire) dei cittadini italiani colà residenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI CIVILI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

E

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale del 27 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 14 dicembre 1991, con cui è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio dallo Zaire (ora Repubblica democratica del Congo) a partire dal 24 settembre 1991;

Visti i decreti ministeriali 17 settembre 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 15 ottobre 1993) e 6 ottobre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 17 ottobre 1995), con i quali è stato prorogato lo stato di necessità al rimpatrio dal medesimo territorio;

Ritenuto che, a seguito del persistere della situazione di pericolosità ed instabilità nella Repubblica democratica del Congo, permangono sul territorio di detto Paese le circostanze di carattere eccezionale che hanno costretto i cittadini italiani ivi residenti a rimpatriare, a partire dalla data del 24 settembre 1991;

Considerate le segnalazioni a tal riguardo pervenute dall'ambasciata d'Italia in Kinshasa;

Visto l'art. 2, commi 4 e 7, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3 e 16;

Ritenuto che tale stato di necessità va dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Decreta:

È prorogato lo stato di necessità al rimpatrio dalla Repubblica democratica del Congo (ex Zaire) dei cittadini italiani ivi residenti, a decorrere dal 24 settembre 1997.

Roma, 12 settembre 1997

Il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali
FERRARIN

Il direttore generale dei servizi civili
DEL MESE

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

97A7601

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 16 settembre 1997.

Valore e determinazione di un francobollo commemorativo di Antonio Rosmini, nel bicentenario della nascita, del valore di L. 800.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1997, integrato con decreti del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997 e 7 aprile 1997 che prevede, fra l'altro, l'emissione di un francobollo commemorativo di Antonio Rosmini, nel bicentenario della nascita;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1997, un francobollo commemorativo di Antonio Rosmini, nel bicentenario della nascita, nel valore di L. 800.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata, formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio, cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura il volto del sacerdote Antonio Rosmini, importante filosofo dello scorso secolo, con una sequenza di profili in parte sovrapposti, all'interno dei quali si leggono, tra le altre, in carattere maiuscolo «ADORARE», «TACERE», «GODERE», parole pronunciate dallo stesso Rosmini in un colloquio con Alessandro Manzoni. Completano il francobollo la leggenda «ANTONIO ROSMINI», le date «1797-1855», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1997

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

97A7577

DECRETO 16 settembre 1997.

Valore e determinazione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Fiere nell'economia» dedicato alla Fiera di Bolzano, nel valore di L. 800.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Fiere nell'economia»;

Visto il decreto 22 aprile 1996, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1997, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visti i decreti 10 giugno 1997 e 28 giugno 1997, con i quali si è provveduto all'emissione, nell'anno 1997, di francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso anno, un altro francobollo appartenente alla serie anzidetta da dedicare alla Fiera di Bolzano;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1997, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Fiere nell'economia» dedicato alla Fiera di Bolzano, nel valore di L. 800.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio, cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura la facciata del complesso fieristico, il campanile gotico del Duomo della città di Bolzano e il logo della «FIERA CAMPIONARIA INTERNAZIONALE DI BOLZANO». Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1997

Il segretario generale
del Ministero delle Comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

97A7578

DECRETO 16 settembre 1997.

Valori e determinazione di tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Cinema» dedicati a Pietro Germi, Anna Magnani e Ugo Tognazzi, nel valore di L. 800 per ciascun soggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Cinema»;

Visto il decreto 22 aprile 1996, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1997, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare i francobolli appartenenti alla serie in parola a Pietro Germi, Anna Magnani e Ugo Tognazzi;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1997, tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Cinema» dedicati a Pietro Germi, Anna Magnani e Ugo Tognazzi, nel valore di L. 800 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: due colori calco e due offset; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio, cinquanta esemplari.

Le vignette riproducono disegni originali realizzati dal Centro filatelico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ispirati a scene di film del cinema italiano, con le rispettive leggende «PIETRO GERMI», «IL FERROVIERE»; «ANNA MAGNANI», «MAMMA ROMA»; «UGO TOGNAZZI», «AMICI MIEI». Su ciascun francobollo in basso, è raffigurato un gruppo di spettatori ammirati per l'evento cinematografico e, in alto, con grafica comune è riportata la leggenda «CINEMA». Completano ciascun francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1997

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

97A7579

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 17 settembre 1997.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia per le regioni Marche, Molise e Campania.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a fare vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura delle regioni Marche, Molise e Campania, con i quali le regioni suddette hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1997, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che la regione Campania ha formulato la richiesta di tale pratica enologica limitatamente alla provincia di Benevento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1997/98 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nell'area viticola delle regioni Marche, Molise e della regione Campania, limitatamente alla provincia di Benevento.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 17 settembre 1997

Il Ministro: PINTO

97A7551

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «C.G.R. a r.l.», in Busto Arsizio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VARESE

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, seconda parte, che prevede per le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, lo scioglimento di diritto perdendo la personalità giuridica;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto dirigenziale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, la competenza ad emettere i provvedimenti di scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, delle cooperative di cui all'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Accertato che per la cooperativa «C.G.R. a r.l.», con sede in Busto Arsizio, via San Gregorio, 4, data di costituzione 20 dicembre 1991, reg. soc. n. 25561, omologato tribunale Busto Arsizio, BUSC 1799/256914, ricorrono le condizioni indicate nelle precitate disposizioni in quanto non ha depositato nei termini prescritti, ai sensi degli articoli 2435 e 2364 del codice civile, i bilanci di esercizio relativi agli ultimi due anni ed inoltre presenta assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

1. La predetta società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo, seconda parte, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per non aver depositato il bilancio annuale per due anni consecutivi, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori per l'assenza di rapporti patrimoniali da definire.

Varese, 15 settembre 1997

Il dirigente: BUONOMO

97A7552

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 agosto 1997.

Misure integrative per la profilassi della scrapie.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visti gli articoli 6, lettera *b)*, e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, ed in paricolare l'art. 2, comma 3;

Visto il decreto 20 luglio 1989, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza ministeriale 10 maggio 1991;

Ritenuto necessario stabilire, al fine di impedire la diffusione delle malattie, norme integrative per la profilassi della scrapie, prevedendo l'abbattimento e la distruzione degli animali sospetti di infezione;

Decreta:

Art. 1.

Nei casi di sospetto di scrapie la competente autorità sanitaria locale delle regioni e delle province autonome, stabilisce con apposito provvedimento l'obbligo dell'abbattimento e della distruzione degli animali sospetti di infezione che presentino sintomatologia nervosa riferibile alla malattia, e del prelievo di idonei campioni per la conferma diagnostica.

Art. 2.

L'indennizzo sarà determinato sulla base di quanto previsto dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, e dal decreto 20 luglio 1989, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 4 agosto 1997

Il Ministro: BINDI

97A7575

ORDINANZA 24 luglio 1997.

Mantenimento e revoca di misure profilattiche contro il colera.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio 1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106;

Viste le periodiche comunicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità riportanti la situazione del colera nel mondo;

Ritenuto di dover modificare la propria ordinanza emanata in data 10 dicembre 1996;

Ordina:

Art. 1.

Le misure previste dalla legge 9 febbraio 1982, n. 106, articoli 62 e seguenti, saranno applicate ai viaggiatori internazionali, alle merci ed ai vettori provenienti dai Paesi di cui all'elenco allegato 1, incluse nell'elenco delle zone infette per il colera periodicamente aggiornato dall'O.M.S.

Art. 2.

L'elenco di cui all'art. 1 resta fermo sino a successiva modifica per effetto degli aggiornamenti di cui in premessa.

Art. 3.

Sono revocate tutte le precedenti ordinanze relative alle misure quarantenarie per il colera.

Art. 4.

Gli uffici di sanità marittima, aerea e di confine e gli uffici veterinari periferici del Ministero della sanità sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 5.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1997

Il Ministro: BINDI

Registrata alla Corte dei conti il 13 agosto 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 290

ALLEGATO 1

Elenco delle zone infette per il colera aggiornato al 20 giugno 1997

Afganistan, Angola, Argentina, Belize, Benin, Bolivia, Brasile, Burkina Faso, Burundi, Buthan, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Ciad, Cina, Colombia, Costa Rica, Costa d'Avorio, Ecuador, El Salvador, Filippine, Ghana, Gibuti, Guatemala, Guiana Francese, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Honduras, India, Kenia, Laos, Liberia, Malawi, Mali, Mauritania, Messico, Moldova, Mongolia, Mozambico, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Niger, Panama, Perù, Rwanda, Sao Tomé e Principe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Suriname, Swaziland, Tanzania, Togo, Ucraina, Uganda, Venezuela, Viet Nam, Zaire, Zambia.

97A7576

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione di un componente del comitato di sorveglianza presso la società fiduciaria «Fid Terziario - Gestioni mobiliari S.p.a.», in Milano, e società collegate, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1997 e con decorrenza 18 settembre 1997 sono accettate le dimissioni del prof. Piergaetano Marchetti da componente del comitato di sorveglianza delle società Fid Terziario Gestioni Mobiliari S.p.a., Fin Terziario Italia S.p.a., Milano Metroland S.r.l., Milano Metrotower S.p.a., MLM Milano Lodovico il Moro S.r.l., Fin Terziario Service S.r.l., Immoclub S.r.l., Sybaris Uno S.p.a., Sybaris Marine Land due S.r.l., Edile Immobiliare S.r.l., Sybaris Marine Land S.r.l., Sybaris Marine Due Terramare di Ponente S.r.l., Terramare di Ponente S.p.a., Numana Blu Uno S.r.l., tutte con sede in Milano ed assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

In sostituzione del prof. Piergaetano Marchetti è nominato il rag. Guido Vella, nato a Piedimonte Matese (Caserta) l'8 maggio 1930, con studio in Genova, via S. Luca, 4/30, in qualità di esperto.

97A7598

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 23231 del 30 luglio 1997 è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 15 aprile 1997 al 14 gennaio 1998, della ditta S.p.a. F.O.M.M. - Fonderie officine meccaniche Mapello, con sede in Mapello (Bergamo) e unità di Mapello (Bergamo).

Parere del comitato tecnico del 3 luglio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 marzo 1997 con effetto dal 15 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.p.a. F.O.M.M. - Fonderie officine meccaniche Mapello, con sede in Mapello (Bergamo) e unità di Mapello (Bergamo), per il periodo dal 15 aprile 1997 al 14 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 5 maggio 1997 con decorrenza 15 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23260 del 6 agosto 1997, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 marzo 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997 con effetto dal 1° luglio 1996, in favore dei lavorati interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Falck siderservizi - Gruppo Falck, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1997 con decorrenza 1° gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23261 del 6 agosto 1997:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 3 dicembre 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 3 dicembre 1996 con effetto dal 19 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. L'Arte, con sede in Predappio (Forlì) e unità di Predappio (Forlì), per il periodo dal 19 agosto 1996 al 18 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1996 con decorrenza 19 agosto 1996;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 17 gennaio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 17 gennaio 1997 con effetto dal 5 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Edilfornaciai, con sede in Villanova di Castenaso (Bologna) e cantieri di Napoli, cantieri di Roma, ufficio di Bologna, ufficio di Napoli, ufficio di Roma, per il periodo dal 5 agosto 1996 al 4 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1996 con decorrenza 5 agosto 1996.

Con esclusione del personale assunto per la durata dei cantieri;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 luglio 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1996 con effetto dal 16 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Corimec italiana, con sede in Milano e unità di Piacenza, per il periodo dal 16 aprile 1996 al 15 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 16 aprile 1996;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 ottobre 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 ottobre 1996 con effetto dal 5 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Cooperativa lavori ferroviari, con sede in Bologna e unità di Bologna e Reggio Emilia, per il periodo dal 5 agosto 1996 al 4 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1996 con decorrenza 5 agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23262 del 6 agosto 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 gennaio 1996 al 14 luglio 1996, della ditta S.p.a. Imear, con sede in Albinea (Reggio Emilia) e unità di Albinea (Reggio Emilia).

Parere comitato tecnico del 5 settembre 1996 e 8 gennaio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Imear, con sede in Albinea (Reggio Emilia) e unità di Albinea (Reggio Emilia), per il periodo dal 15 gennaio 1996 al 14 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1996 con decorrenza 15 gennaio 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 novembre 1996, n. 21740.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 15 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Imear, con sede in Albinea (Reggio Emilia) e unità di Albinea (Reggio Emilia), per il periodo dal 15 luglio 1996 al 14 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1996 con decorrenza 15 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23263 del 6 agosto 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 febbraio 1996 al 1° settembre 1997, della ditta S.p.a. Dataprocess, con sede in Binasco (Milano) e unità di Binasco (Milano) e San Donato Milanese (Milano).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dataprocess, con sede in Binasco (Milano) e unità di Binasco (Milano) e San Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 2 settembre 1996 al 1° marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 9 ottobre 1996 con decorrenza 2 settembre 1996;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 2 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Dataprocess, con sede in Binasco (Milano) e unità di Binasco (Milano) e San Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 2 marzo 1997 al 1° settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 7 marzo 1997 con decorrenza 2 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23264 del 6 agosto 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 giugno 1997 al 15 giugno 1998, della ditta S.p.a. Valtib, con sede in Città di Castello (Perugia) e unità di Città di Castello (Perugia).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Valtib, con sede in Città di Castello (Perugia) e unità di Città di Castello (Perugia), per il periodo dal 16 giugno 1997 al 15 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 16 giugno 1997 con decorrenza 16 giugno 1997;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 aprile 1997 all'8 ottobre 1997, della ditta S.p.a. Simec elettromeccanica, con sede in Napoli e unità di Cardito (Napoli).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 maggio 1997 con effetto dal 9 ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Simec elettromeccanica, con sede in Napoli e unità di Cardito (Napoli), per il periodo dal 9 aprile 1997 all'8 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1997 con decorrenza 19 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 settembre 1996 al 27 marzo 1997, della ditta S.p.a. Co.Ge.I., con sede in Roma e unità di S. Severo (Foggia).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Co.Ge.I., con sede in Roma e unità di S. Severo (Foggia), per il periodo dal 23 ottobre 1996 al 27 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 30 ottobre 1996 con decorrenza 28 settembre 1996.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993;

4) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 20 gennaio 1995 al 19 luglio 1995, della ditta: S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Foggia, con sede in Foggia e unità Foggia.

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per liquidazione coatta, già disposta con decreto ministeriale del 23 giugno 1994 con effetto dal 20 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Foggia, con sede in Foggia e unità di Foggia, per il periodo dal 20 gennaio 1995 al 19 luglio 1995.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto del 20 gennaio 1994.

Contributo addizionale: no;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° novembre 1996 al 31 ottobre 1997, della ditta S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unità di Porto Torres (Sassari).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unità di Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 1° novembre 1996 al 30 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1996 con decorrenza 1° novembre 1996;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 giugno 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale 18 giugno 1997 con effetto dal 24 ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta C.E.S.I.F. Soc. consortile p.a., con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 24 aprile 1997 al 23 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1997 con decorrenza 24 apile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23265 del 6 agosto 1997:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 22 ottobre 1994 al 21 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Cit viaggi, con sede in Roma e unità nazionali.

Parere comitato tecnico dell'11 giugno 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cit viaggi, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dal 22 ottobre 1994 al 21 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 22 ottobre 1994.

Art. 7, comma 7, legge n. 236/1993;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 22 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cit viaggi, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dal 22 aprile 1995 al 21 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza 22 aprile 1995.

Art. 7, comma 7, legge n. 236/1993;

3) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Cirio Polenghi De Rica già Ala approvigionamento latte alimentare, con sede in Napoli e unità di Copparo (Ferrara) e Padova.

Parere comitato tecnico dell'11 giugno 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cirio Polonghi De Rica già Ala approvigionamento latte alimentare, con sede in Napoli è unità di Copparo (Ferrara) e Padova, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 29 gennaio 1996 con decorrenza 1° gennaio 1996.

4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° gennaio 1996, in favore

dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cirio Polenghi De Rica già Ala approvvigionamento latte alimentari, con sede in Napoli e unità di Copparo (Ferrara) e Padova, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1996 con decorrenza 1° luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23266 del 6 agosto 1997, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° settembre 1996 al 7 gennaio 1997, della ditta S.p.a. Electrolux Zanussi grandi impianti, con sede in Pordenone e unità di Rovigo.

Parere del comitato tecnico del 12 giugno 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Electrolux Zanussi grandi impianti, con sede in Pordenone e unità di Rovigo, per il periodo dal 1° settembre 1996 al 7 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1996 con decorrenza 1° settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23267 del 6 agosto 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 7 gennaio 1997 al 6 gennaio 1998, della ditta S.r.l. C.I.R. cooperativa industriale romagnola, con sede in Imola (Bologna) e unità di Imola (Bologna).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. C.I.R. cooperativa industriale romagnola, con sede in Imola (Bologna) e unità di Imola (Bologna), per il periodo dal 7 gennaio 1997 al 6 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1996 con decorrenza 7 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23268 del 6 agosto 1997:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge 223/1991, relativi al periodo dal 7 maggio 1997 al 6 novembre 1997, della ditta S.p.a. Gruppo Sarplast, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa) e unità di Povoletto e San Pietro al Natisone (Udine).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per concordato preventivo, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Sarplast, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa) e unità di Povoletto e San Pietro al Natisone (Udine), per il periodo dal 7 maggio 1997 al 6 novembre 1997.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto del 7 maggio 1996.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 19 marzo 1997 al 16 marzo 1998, della ditta S.a.s. Industrie tessili, con sede in Milano e unità di Marcallo con Casone (Milano).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Industrie tessili, con sede in Milano e unità di Marcallo con Casone (Milano), per il periodo dal 17 marzo 1997 al 16 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1997 con decorrenza 17 marzo 1997;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 gennaio 1997 al 12 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Liontex, con sede in Milano e unità di Trecate (Novara).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Liontex, con sede in Milano e unità di Trecate (Novara), per il periodo dal 13 gennaio 1997 al 12 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 17 gennaio 1997 con decorrenza 13 gennaio 1997.

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 13 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Liontex, con sede in Milano e unità di Trecate (Novara), per il periodo dal 13 luglio 1997 al 12 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata il 1° luglio 1997 con decorrenza 13 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23269 del 6 agosto 1997, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 giugno 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 giugno 1997 con effetto dal 26 agosto 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. De Angelis industrie, con sede in Ascoli Piceno e unità di Ascoli Piceno e Cameri (Novara), per il periodo dal 26 febbraio 1997 al 20 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1997 con decorrenza 26 febbraio 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 giugno 1997, n. 22931/2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23270 del 6 agosto 1997, è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 21 agosto 1996 al 28 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Sidermarghera, con sede in Vicenza e unità di Porto Marghera (Venezia).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermarghera, con sede in Vicenza e unità di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 21 agosto 1996 al 20 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 21 agosto 1996.

La corresponsione del trattamento sopra disposta, è prorogata dal 21 febbraio 1997 al 28 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 21 febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23271 del 6 agosto 1997, è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° agosto 1996 al 31 gennaio 1997, della ditta S.p.a. Galileo industrie ottiche, con sede in Venezia-Marghera e unità di Marghera (Venezia).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Galileo industrie ottiche, con sede in Venezia-Marghera e unità di Marghera (Venezia), per il periodo dal 1° agosto 1996 al 31 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1996 con decorrenza 1° agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23272 del 6 agosto 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 10 dicembre 1996 al 9 giugno 1997, della ditta S.r.l. Gi.Bar., con sede in Castel S. Niccolò (Arezzo) e unità di Castel S. Niccolò (Arezzo).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gi.Bar., con sede in Castel S. Niccolò (Arezzo) e unità di Castel S. Niccolò (Arezzo), per il periodo dal 10 dicembre 1996 al 23 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 30 gennaio 1997 con decorrenza 10 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 giugno 1997, n. 23016.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23273 del 6 agosto 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Angelis industrie, con sede in Ascoli Piceno e unità di Ascoli Piceno, per un massimo di 146 dipendenti, Cameri (Novara), per un massimo di 14 dipendenti, Caronno Pertusella (Varese), per un massimo di 18 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 maggio 1997 al 19 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23274 del 6 agosto 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ilian Figli, con sede in Palo del Colle (Bari) e unità di Palo del Colle (Bari), per un massimo di 14 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 luglio 1997 al 16 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento sopra disposta, è prorogata dal 17 gennaio 1996 al 16 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23275 del 6 agosto 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Industria tessile casentinese di Dini Alberto & C., con sede in Bibbiena (Arezzo) e unità di Bibbiena (Arezzo), per un massimo di 19 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 maggio 1997 all'8 novembre 1997.

La corresponsione del trattamento sopra disposta, è prorogata dal 9 novembre 1997 all'8 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23276 del 6 agosto 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telejonica, con sede in Misterbianco (Catania) e unità di Catania, per un massimo di 16 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 maggio 1997 al 2 novembre 1997.

La corresponsione del trattamento sopra disposta, è prorogata dal 3 novembre 1997 al 2 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

97A7328

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 26 settembre 1997

Dollaro USA	1717,89
ECU	1915,45
Marco tedesco	977,63
Franco francese	291,12
Lira sterlina	2756,35
Fiorino olandese	868,02
Franco belga	47,367
Peseta spagnola	11,576
Corona danese	256,77
Lira irlandese	2503,82
Dracma greca	6,175
Escudo portoghese	9,604
Dollaro canadese	1241,43
Yen giapponese	14,230
Franco svizzero	1185,49
Scellino austriaco	138,91
Corona norvegese	241,75
Corona svedese	228,47
Marco finlandese	326,91
Dollaro australiano	1244,44

97A7694

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la sottoindicata facoltà dell'Università di Messina è vacante un posto di professore universitario di prima fascia, per il settore e la disciplina sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze statistiche:

diritto privato - settore scientifico-disciplinare N01X.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità di fondi nel bilancio dell'Ateneo.

97A7554

UNIVERSITÀ DI MODENA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico disciplinare F07F - neurologia, disciplina: «nefrologia».

Gli aspiranti al trasferimento al posto in parola dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro Ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante il periodo di effettivo servizio nella qualifica; la classe retributiva in godimento, nonché il settore scientifico-disciplinare di appartenenza.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

L'attribuzione dei compiti didattici al docente trasferito verrà decisa dalla facoltà con riferimento alle discipline del settore in relazione alle proprie esigenze didattiche.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

97A7555

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la sottoindicata facoltà dell'Università di Siena è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare B01A - fisica generale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A7553

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 338, adottata in data 11 settembre 1997, ha nominato conservatore del registro delle imprese il vice segretario generale dott. Marco Bonat, ai sensi del predetto art. 8, in sostituzione del dott. Sergio Rigamonti.

97A7556

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante: «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 166/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 22 agosto 1997).

All'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto specificato in epigrafe, pubblicato a pag. 11 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in luogo delle parole: «modifiche introdotte dall'articolo *9*», leggasi: «modifiche introdotte dall'articolo *7*».

97A7602

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro per le politiche agricole 10 luglio 1997 concernente: «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Massa, Pisa, Pistoia, Prato e Siena». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 23 luglio 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 9, prima colonna, nel dispositivo in corrispondenza della provincia «Arezzo», dove è scritto:

«Arezzo:
gelate dal 27 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), f), ...», leggasi:

«Arezzo:
gelate dal 27 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), *e)*, f), ...».

97A7603

Comunicato relativo al decreto del Ministro per le politiche agricole 17 luglio 1997 concernente: «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Treviso, Venezia e Verona». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 178 del 1° agosto 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 24, prima colonna, al quart'ultimo rigo del dispositivo, dove è scritto: «brinate 17 aprile 1997 nella provincia di *Trento*;», leggasi: «brinate 17 aprile 1997 nella provincia di *Treviso*;».

97A7604

Comunicato relativo al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° agosto 1997 concernente: «Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Foggia». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 22 agosto 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 8, seconda colonna, al nono rigo della voce «colture», dove è scritto: «*Frumento* ...70», leggasi: «*Frutteto* ...70».

97A7605

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 440.000
- semestrale .... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 360.000
- semestrale .... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 92.500
- semestrale .... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 236.000
- semestrale .... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 92.000
- semestrale .... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 231.000
- semestrale .... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 950.000
- semestrale .... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale .... L. 850.000
- semestrale .... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 2 7 0 9 7 *

L. 1.500